

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“AMICI dell'ARTE della CARNE“

Art.1 Costituzione e Sede

È costituita l'Associazione pro sociale denominata “ **Amici dell'Arte della Carne**” con sede nel Comune di Milano in Via Lombroso, n. 54 che, di seguito, sarà denominata l'Associazione e adotterà come riferimento la legge regionale n. 28/1996e la legge 383/2000.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare il trasferimento della Sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie decentrate.

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Finalità e attività

1. Promuovere il corretto utilizzo e consumo delle carni;
2. istruire il consumatore ad utilizzare in modo più efficace e diversificato le diverse parti dell'animale, il tutto finalizzato a realizzare effettivi risparmi;
3. fornire informazioni sulle qualità organolettiche, sui valori nutritivi, sui contenuti energetici in base alle necessità salutistiche dei vari consumatori (anche in caso di presenza di particolari patologie);
4. promuovere e sostenere eventuali iniziative di carattere sociale, culturale e sportive;
5. affiancare e supportare l'Associazione Macellai di Milano e Provincia nelle manifestazioni anche fieristiche svolte direttamente sul territorio per creare la cultura della consapevolezza nel consumo solidale;
6. svolgere eventuali azioni di difesa dei diritti del cittadino in materia di sicurezza agro-alimentare e di difesa del territorio a tutela della salute pubblica.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali nei modi e nei limiti delle normative vigenti, avendo tra i suoi obiettivi anche quello di conservare e non disperdere il marchio “ L'Arte della Carne”, che si è distinto a garanzia della qualità del prodotto e a tutela del consumatore. L'Associazione intende collaborare con le Istituzioni e con gli Enti Pubblici; inoltre, intende operare collegandosi con altri Organismi del medesimo ramo o attività contigue in una logica di miglioramento degli interventi del lavoro “a rete”.

L'Associazione, ove non diversamente richiesto, opera mediante l'azione diretta e personale dei propri Soci le cui prestazioni sono effettuate a titolo prevalentemente gratuito.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà stipulare, per il raggiungimento degli scopi sociali, accordi o convenzioni con Enti Pubblici e privati o altre Associazioni.

L'Associazione potrà munirsi di strumenti e di mezzi di comunicazione utili al raggiungimento degli obiettivi definiti nell'art. 2 dello Statuto

Art. 3 I Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone le quali ne condividono le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna. Inoltre, tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

Il numero dei Soci è illimitato.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo in qualità di "Soci Fondatori" e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di "Soci Ordinari".

Il Consiglio Direttivo può accogliere sostenitori che forniscono supporto economico alle attività dell'Associazione, nonché individuare e nominare "Soci Onorari" persone per rilevanti meriti sociali o che hanno fornito particolari contributi alla vita dell'Associazione.

Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione con un contributo deliberato dall'Assemblea che non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente.

Art. 4 Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde per i motivi di seguito elencati:

1. decesso;
2. decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
3. dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
4. esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio,
5. inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi sociali e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva.

Art. 5 Diritti e doveri dei Soci

I soci sono tenuti a:

1. osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
2. versare la quota associativa stabilita annualmente dall'assemblea;
3. svolgere le attività preventivamente concordate;
4. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I soci hanno diritto di:

- I. frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- II. partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare direttamente o per delega (massimo una);

- III. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- IV. dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- V. proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- VI. discutere ed approvare i rendiconti economici;
- VII. eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 6 Gli Organi dell'Associazione

- 1. Sono organi dell'Associazione:
- 2. l'Assemblea dei Soci
- 3. Il Consiglio Direttivo
- 4. Il Presidente

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di garanzia:

- A. I Revisori dei Conti
- B. Il Collegio dei Garanti

Tutte le cariche associative sono per i 2/3 elettive, gratuite ed hanno una durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dalla disciplina fiscale.

Art. 7 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale e riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e comunque tutte le volte che se ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10 % degli Associati.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
- c) eleggere i Revisori dei Conti;
- d) deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- e) approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da suo delegato, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario dell'Associazione. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati restano a disposizione dei Soci per la libera consultazione.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri effettivi, eletti tra i Soci dell'Assemblea Ordinaria con possibilità di allargare la partecipazione a altri Soci in occasione di decisioni di particolare rilevanza.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Nella prima seduta elegge il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai consiglieri almeno sette giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti presenti.

Delle delibere del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario che lo sottoscrive assieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- b) esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e in coerenza con gli scopi e le finalità dettate dallo Statuto;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- e) deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- f) deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- g) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- h) presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questi potrà essere sostituito per cooptazione. Tuttavia, il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dall'Assemblea dei Soci.

Art. 9 Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio e da esecuzione alle delibere dello stesso.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. È autorizzato ad eseguire incassi ed ad accettare donazioni di ogni natura ed è a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti o privati, rilasciando liberatorie quietanze.

È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Art. 10 Il Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garantii costituito da tre componenti effettivi, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, nonché giudicare *ex bono* e equo senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

Art. 11 Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 12 - Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 13 Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti, nonché le spese per capitoli e voci analitiche. L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre (anno solare).

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art.2. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.

Art. 14 Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore o a fini di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve tra gli aderenti.

Art. 15 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 383/2000, alla legislazione regionale sull'associazionismo senza scopo di lucro, al D.L. 4.12.1967, n. 460 e alle loro eventuali modificazioni.